



Tassonomia UE e altre normative sulla finanza sostenibile: implicazioni e prospettive per gli operatori finanziari



Forum per la
Finanza Sostenibile

Introduzione

Il Regolamento UE 2020/852 ha introdotto nel sistema normativo europeo la **tassonomia delle attività economiche eco-compatibili**, una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli obiettivi ambientali dell'Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale.

Una serie di atti delegati, elaborati con la consulenza della Platform on Sustainable Finance, dettagliano i criteri tecnici che permettono di stabilire a quali condizioni ciascuna attività economica fornisce un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali identificati¹, senza arrecare danni significativi a nessuno degli altri cinque (clausola "Do No Significant Harm - DNSH").

La tassonomia è una guida:

- **per le imprese**, per valutare le proprie attività, definire politiche aziendali in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e per rendicontare agli stakeholder in modo più completo e comparabile;
- **per gli investitori**, per integrare i temi di sostenibilità nelle politiche d'investimento e per comprendere l'impatto ambientale delle attività economiche nelle quali investono o potrebbero investire;
- **per le istituzioni pubbliche**, che possono utilizzare la tassonomia per definire e migliorare le proprie politiche di transizione ecologica.

In base a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento UE 2020/852, le organizzazioni soggette alla Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) e, successivamente, alla nuova Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) saranno tenute a divulgare informazioni in merito all'allineamento alla tassonomia utilizzando alcuni indicatori: fatturato, spesa in conto capitale e spesa operativa.

Per approfondire le implicazioni concrete di queste rilevanti novità normative, il Forum per la Finanza Sostenibile ha promosso un gruppo di lavoro tra i propri soci, al fine di creare un'occasione di confronto e condivisione di esperienze, buone pratiche e criticità riscontrate nella concreta applicazione della tassonomia. Il gruppo ha discusso strategie e azioni per migliorare il confronto con le aziende in merito alla divulgazione di dati sulla sostenibilità, per allineare i portafogli di investimento alla tassonomia e per incrementare la trasparenza dei prodotti d'investimento sostenibile con obiettivi ambientali.

1. I sei obiettivi ambientali dell'Unione Europea sono: mitigazione del cambiamento climatico; adattamento al cambiamento climatico; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; prevenzione e controllo dell'inquinamento; protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

Un'analisi integrata di obiettivi e tempi delle norme UE sulla finanza sostenibile

Per comprendere il potenziale apporto delle normative europee alla crescita del mercato della finanza sostenibile è necessaria un'analisi integrata dei requisiti, degli obiettivi e delle tempistiche di applicazione dei principali provvedimenti normativi già introdotti e/o in fase di sviluppo. Per essere efficaci, infatti, le normative promosse dalla Commissione UE devono essere coordinate tra loro e operare in un sistema armonico.

Qui di seguito si riportano le principali misure adottate.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Il 21 aprile 2021 la Commissione UE ha pubblicato una proposta legislativa che aggiorna la NFRD. Una delle principali novità è l'**ampliamento del perimetro di applicazione**: la nuova Direttiva riguarderebbe infatti tutte le imprese con sede in Europa con più di 250 dipendenti (attualmente, la NFRD prevede una soglia di 500 dipendenti) e tutte le PMI quotate sui mercati europei (a eccezione delle microimprese). Inoltre, i dati dovranno essere riportati sulla base di **standard comuni di reporting**, che saranno sviluppati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e adottati dalla Commissione UE con due atti delegati: uno più generale entro la fine del 2022 e uno specifico per ciascun settore economico entro la fine del 2023. L'EFRAG elaborerà anche **standard specificamente dedicati alle PMI**. Gli standard saranno sviluppati secondo il principio della **doppia materialità**: le imprese dovranno fornire informazioni sia sui rischi ambientali e sociali a cui sono esposte, sia sull'impatto delle attività aziendali sui fattori di sostenibilità. Inoltre, le informazioni divulgate nell'ambito della CSRD saranno soggette ad audit secondo il metodo della limited assurance² e dovranno essere pubblicate in formato elettronico. Secondo la proposta della Commissione UE, la Direttiva dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2023.

Regolamento 2020/852 sulla tassonomia delle attività economiche eco-compatibili (Taxonomy Regulation - TR)

L'**articolo 8** della TR prevede che le imprese soggette alla Direttiva sulla rendicontazione non-finanziaria (NFRD e, successivamente, CSRD) pubblichino **informazioni sull'allineamento delle attività alla tassonomia**. Il 6 luglio 2021 la Commissione UE ha pubblicato la versione definitiva dell'atto delegato che dettaglia i contenuti, le tempistiche e le modalità con cui queste informazioni devono essere pubblicate. In particolare, le **imprese non finanziarie** devono pubblicare informazioni su: **quota di fatturato** proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; **quota di spese in conto capitale (Capex) e di spese operative (Opex)** relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Alle **società finanziarie** è richiesto di pubblicare **indicatori chiave di performance (Key Performance Indicator - KPI) che esprimano la percentuale di allineamento alla tassonomia degli asset in gestione**. In questo caso, il KPI è rappresentato come un rapporto tra investimenti e attività finanziarie allineati alla tassonomia (al numeratore) e totale degli investimenti e delle attività finanziarie (al denominatore). L'applicazione dei requisiti sarà graduale tra il 2022 e il 2024.

Regolamento 2019/2088 sulla trasparenza delle informazioni sulla finanza sostenibile (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)

Il Regolamento richiede agli operatori e ai consulenti finanziari di comunicare come tengono in considerazione **rischi e impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) a livello di soggetto e a livello di prodotto**. Il Regolamento impone **specifici requisiti di disclosure per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art. 8 SFDR) e per i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (art. 9 SFDR)**. Inoltre, gli artt. 5 e 6 della TR richiedono ai **prodotti che investono in attività che hanno obiettivi ambientali** di fornire informazioni sulla **percentuale di allineamento degli investimenti alla tassonomia**. Si tratta quindi di un sottoinsieme di prodotti tra quelli classificabili come art. 8 o art. 9 della SFDR.

Le European Supervisory Authorities (ESAs) hanno predisposto **Regulatory Technical Standards (RTS)** applicativi della SFDR. Negli RTS sono contenute indicazioni dettagliate su come effettuare la disclosure di: impatti negativi sui temi di sostenibilità sulla base di specifici indicatori (Principal Adverse Impact Indicators, PAIs); caratteristiche dei prodotti art. 8 e art. 9; allineamento alla tassonomia dei prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale. La Commissione UE adotterà tutti gli RTS nel corso del 2021 in un unico documento ("Single Rulebook"); i requisiti saranno applicati **a partire da luglio del 2022**.

2. L'attestazione secondo l'ISAE 3000 denominata limited assurance è caratterizzata da: comprensione dell'oggetto di revisione; individuazione dei rischi di audit; verifiche in sito, test di processo, test sui controlli, test su campioni statistici e test di sostanza; procedure limitate (per esempio, verifiche in siti selezionati, copertura di alcune aree geografiche, aree di attività o società); descrizione dell'incarico con richiamo alle responsabilità del management e dell'auditor; conclusioni espresse in forma negativa sulla corretta applicazione dei principi di redazione adottati (per esempio: "Non siamo venuti a conoscenza di aspetti che ci facciano ritenere che il Bilancio di Sostenibilità non sia conforme ai principi di redazione adottati"). La *limited assurance* si contrappone alla reasonable assurance, molto più complessa e pervasiva.

FIGURA 1. CSRD, TR e SFDR: destinatari, tipologia di informazioni e tempistiche

Atto normativo	A chi è rivolto	Quali informazioni fornisce	Quando saranno disponibili i dati
Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD³	imprese UE di grandi dimensioni ⁴ , sia quotate, sia non quotate, e PMI quotate (a eccezione delle microimprese). Imprese extra-UE quotate sui mercati regolamentati UE e filiali UE di società extra-UE	informazioni sull'organizzazione caratteristiche di sostenibilità delle attività aziendali: informazioni ambientali e sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro abuso d'ufficio e corruzione	<i>per le imprese di grandi dimensioni:</i> dal 2024 (dati relativi all'esercizio finanziario 2023) <i>per le PMI quotate:</i> dal 2026 (dati relativi all'esercizio finanziario 2025)
Taxonomy Regulation - TR	imprese soggette alla NFRD (in futuro, CSRD): sia imprese non finanziarie, sia operatori finanziari	informazioni sull'organizzazione (art. 8 TR ⁵) <i>per le imprese non-finanziarie:</i> fatturato, Capex e Opex allineati alla tassonomia <i>per le imprese finanziarie:</i> % di allineamento alla tassonomia di investimenti e attivi informazioni sui prodotti (artt. 5 e 6 TR) <i>per i prodotti art. 8 e art. 9 SFDR che investono in obiettivi ambientali:</i> % di allineamento alla tassonomia ⁶	art. 8 TR <i>per le imprese non-finanziarie:</i> dal 2022 % di attività <i>comprese (eligible)</i> nella tassonomia ⁷ dal 2023 % di attività <i>allineate (aligned)</i> alla tassonomia ⁸ <i>per gli operatori finanziari:</i> dal 2022 % di esposizione alle attività <i>comprese (eligible)</i> nella tassonomia dal 2024 % di esposizione alle attività <i>conformi (aligned)</i> alla tassonomia e, dunque, % di allineamento alla tassonomia artt. 5 e 6 TR da luglio 2022 informazioni sull'allineamento a obiettivi di mitigazione e adattamento dal 2023 informazioni sugli altri quattro obiettivi ambientali della tassonomia ⁹
Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR	operatori e consulenti finanziari	informazioni sull'organizzazione rischi legati ai fattori ESG e impatti sui temi di sostenibilità ¹⁰ informazioni sui prodotti dati relativi all'integrazione dei rischi legati ai fattori ESG e agli impatti ESG per tutti i prodotti e informazioni specifiche per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art. 8 SFDR) e che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (art. 9 SFDR)	da marzo 2021 informazioni ESG a livello di organizzazione e di prodotto secondo il Livello 1 del Regolamento da luglio 2022 le informazioni dovranno essere divulgate secondo i Regulatory Technical Standards - RTS

3. L'analisi si basa sui contenuti delineati nella proposta pubblicata dalla Commissione UE il 21 aprile 2021.

4. Nell'ambito della CSRD sono considerate imprese di grandi dimensioni le imprese con almeno 250 dipendenti e con stato patrimoniale superiore a €20 milioni e/o fatturato superiore a €40 milioni. Quindi, rispetto a quanto previsto da NFRD, decade la soglia minima di 500 dipendenti.

5. L'analisi si basa sui contenuti delineati nella versione dell'atto delegato pubblicata il 6 luglio 2021, soggetta a un periodo di scrutinio di Parlamento e Consiglio di quattro mesi, estendibile di ulteriori due mesi.

6. Secondo quanto previsto dalle norme tecniche delle ESAs.

7. Le attività "comprese" (*eligible*) nella tassonomia sono le attività economiche per le quali sono disponibili criteri tecnici di screening per verificare il loro contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'UE e, contestualmente, l'assenza di impatti negativi sugli altri obiettivi (DNSH).

8. Tra le attività comprese nella tassonomia ve ne sono alcune "allineate" (*aligned*) ai criteri di valutazione e, dunque, allineate alla tassonomia: tali attività economiche contribuiscono ad almeno uno degli obiettivi ambientali dell'UE e non arrecano danno significativo a nessuno degli altri obiettivi.

9. L'analisi si basa sui contenuti delineati nella proposta di norme tecniche di regolamentazione pubblicata dalle ESAs a marzo del 2021.

10. Secondo i PAILS contenuti nelle norme tecniche delle ESAs.

Complessivamente, l'obiettivo di CSRD, TR e SFDR è **incrementare la trasparenza del mercato**, vale a dire aumentare quantità, qualità e comparabilità delle informazioni sui temi di sostenibilità riguardanti imprese, operatori e prodotti finanziari.

Ciascuno dei tre atti normativi è funzionale alla produzione di dati e informazioni che servono per soddisfare i requisiti di trasparenza dell'altro. In base a CSRD, le imprese che devono pubblicare la rendicontazione di sostenibilità sono tenute a comunicare l'allineamento di fatturato, spese in conto capitale e spese operative alla tassonomia (art. 8 TR). Questi dati vengono utilizzati dagli operatori finanziari sia per comunicare a loro volta l'allineamento delle proprie attività alla tassonomia (art. 8 TR, nel caso di operatori finanziari soggetti alla CSRD), sia per comunicare la percentuale di allineamento alla tassonomia dei prodotti che investono in attività che hanno obiettivi ambientali (art. 5 e art. 6 TR, riferiti ai prodotti art. 8 e art. 9 SFDR).

FIGURA 2. Requisiti di disclosure per gli operatori finanziari

A livello di organizzazione	percentuale di allineamento degli asset alla tassonomia*	art. 8 TR
	integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politiche d'investimento	art. 3 SFDR
	analisi dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità	art. 4 SFDR
A livello di prodotto	integrazione dei rischi di sostenibilità (per tutti i prodotti)	art. 6 SFDR
	analisi dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (per tutti i prodotti)	art. 7 SFDR
	informazioni specifiche per i prodotti che promuovono caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili	artt. 8 e 9 SFDR
	percentuale di allineamento alla tassonomia dei prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale*	artt. 5 e 6 TR

* Requisiti che fanno riferimento alla tassonomia

All'interno di questo quadro è possibile evidenziare tre temi cruciali per lo sviluppo del mercato della finanza sostenibile:

1. l'impiego della tassonomia per finanziare la transizione;
2. l'equilibrio tra disponibilità e comparabilità dei dati ESG;
3. l'importanza di una maggiore efficacia e accessibilità delle informazioni sui prodotti sostenibili, a vantaggio dei consulenti e dei clienti.

Su questi temi occorre garantire, da un lato, chiarezza e coordinamento tra le diverse normative UE e, dall'altro, la diffusione di buone pratiche tra gli operatori.

La tassonomia come strumento per finanziare la transizione

La tassonomia consente di esaminare ogni linea operativa e stabilimento produttivo – nel quadro di analisi di investimento o di valutazione del posizionamento aziendale rispetto ai concorrenti – attraverso indicatori di performance (KPI) quali:

- il fatturato (Turnover) proveniente dalle attività produttive già allineate alla tassonomia;
- gli investimenti in conto capitale (Capex);
- le spese operative (Opex).

Tra i requisiti previsti dall'art. 8 della TR, assume particolare rilevanza – in ottica di transizione verso un sistema economico sempre meno dipendente dalle energie fossili – la disclosure della quota di **investimenti in conto capitale allineati alla tassonomia**. Si tratta di un **indicatore dinamico e prospettico che**, a differenza del fatturato (più “statico” e retrospettivo), **si riferisce ai piani strategici definiti dalle aziende** al fine di realizzare una progressiva decarbonizzazione in un determinato lasso di tempo. È anche importante comprendere – attraverso l'analisi delle spese operative (**Opex**) – in che misura l'azienda stia perseguendo gli **obiettivi intermedi** del piano strategico di transizione ecologica.

Questi dati consentono agli investitori di eseguire l'**analisi dell'allineamento** delle imprese agli obiettivi ambientali, tenendo conto dei loro progetti di decarbonizzazione. Ciò dovrebbe **indirizzare, in modo più trasparente e consapevole, verso investimenti sostenibili** low-carbon o carbon neutral (come le energie rinnovabili). Inoltre, **nei settori a maggiore impatto climatico** (es. energia, costruzioni e trasporti) tali informazioni permettono di **selezionare le imprese che hanno intrapreso percorsi di transizione ecologica**. Infine, grazie alla disponibilità di dati sull'allineamento dei piani aziendali alla tassonomia, gli investitori possono rendere più efficaci le proprie **azioni di engagement**, misurandone gli effetti nel tempo e rafforzando il dialogo con le società investite.

Per finanziare questi piani le imprese ricorrono in larga parte al canale bancario (per esempio attraverso general purpose loan, green loan o sustainability-linked loan) **oppure all'emissione di strumenti obbligazionari sostenibili**, come ESG-linked bond o green bond (che potranno conformarsi al Green Bond Standard europeo). La maggior disponibilità di dati su fatturato, spese in conto capitale e spese operative consente agli operatori finanziari di **identificare la quota di allineamento alla tassonomia di tali crediti o strumenti obbligazionari**. Investitori e banche, a loro volta, potranno comunicare al mercato queste informazioni nella reportistica prevista dall'art. 8 della TR.

Nella nuova strategia sulla finanza sostenibile della Commissione UE, pubblicata il 6 luglio 2021, una delle principali linee d'azione riguarda il potenziamento del ruolo della finanza sostenibile nel supportare la transizione: per esempio, la strategia menziona l'introduzione di criteri minimi di sostenibilità per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ESG e label condivisi per i transition bond, i sustainability-linked bond e per i benchmark ESG.

Dati: il complesso equilibrio tra disponibilità e comparabilità

Come già ricordato, i dati sull'allineamento delle attività economiche alla tassonomia sono utili:

- alle **imprese**, come punto di partenza per svolgere un'auto-analisi in merito al posizionamento rispetto ai concorrenti e alla traiettoria di decarbonizzazione;
- agli **operatori finanziari**, per effettuare la disclosure sia a livello di organizzazione secondo quanto richiesto dall'articolo 8 della TR, sia a livello di prodotto secondo quanto richiesto dagli articoli 5 e 6 della TR.

L'efficacia delle normative europee sulla trasparenza dipende dalla **disponibilità di dati in tempi coerenti con l'entrata in vigore dei requisiti previsti dalla TR**. Al tempo stesso, è importante che i **dati siano affidabili e comparabili**: la rendicontazione delle imprese deve essere effettuata secondo standard comuni e, in caso di coinvolgimento di data provider, occorre trasparenza sulle metodologie di calcolo per contrastare il rischio di greenwashing.

Un altro elemento cruciale è l'**allargamento della platea di aziende che divulgano informazioni sui temi di sostenibilità**. L'art. 8 della TR si applica alle imprese che sono già tenute a redigere la rendicontazione di sostenibilità (ora secondo la NFRD, in futuro secondo la CSRD). Se il perimetro di applicazione della CSRD rimanesse lo stesso di quello proposto dalla Commissione UE ad aprile del 2021, le imprese che pubblicano il reporting di sostenibilità passerebbero da 11.000 a quasi 50.000. Numerose altre imprese, anche PMI, potrebbero aderire su base volontaria. Tuttavia, **la disponibilità di queste informazioni richiederà tempo**: secondo quanto previsto dalla proposta di CSRD, le prime rendicontazioni delle imprese di grandi dimensioni saranno disponibili a partire dal 2023 e quelle delle

PMI quotate a partire dal 2026; inoltre, l'iter di approvazione della proposta di Direttiva non comincerà in Parlamento Europeo prima dell'autunno del 2021 e, dunque, potrebbero esserci dei rinvii.

La disclosure dei prodotti finanziari che investono in obiettivi ambientali (artt. 5 e 6 della TR) sarà obbligatoria a partire da gennaio del 2022: quindi, secondo l'attuale impostazione, la disclosure sull'allineamento dei prodotti alla tassonomia necessita di dati (quelli divulgati dalle imprese ai sensi dell'art. 8 della TR) che saranno disponibili solo a partire dal 2023 per le imprese con più di 250 dipendenti e dal 2026 per le PMI quotate.

Un ampliamento del perimetro di applicazione della CSRD è fondamentale per due motivi. Anzitutto, secondo quanto riportato da ESMA a febbraio del 2021, una percentuale ridotta del patrimonio dei fondi domiciliati nell'UE è investita in aziende che sono tenute a pubblicare la rendicontazione di sostenibilità (26% per i fondi azionari, 20% per gli obbligazionari corporate). Inoltre, il 61% del patrimonio è investito in aziende non europee, quindi non soggette alla CSRD. Inoltre, l'atto delegato con il quale vengono definite più in dettaglio le modalità di disclosure dell'articolo 8 della TR indica che **possono essere comprese nel calcolo degli investimenti allineati alla tassonomia solo le informazioni pubblicate dalle imprese soggette alla NFRD**. Dunque, in linea di principio, i dati sulle PMI e sulle imprese non UE non possono essere tenuti in considerazione nel calcolo del KPI degli operatori finanziari. Questo disallineamento tra le diverse normative complica la possibilità di applicare con efficacia i requisiti di trasparenza previsti per i prodotti finanziari con obiettivi ambientali.

L'uso di stime e di informazioni fornite da data provider per calcolare la percentuale di allineamento alla tassonomia degli operatori finanziari **potrebbe contribuire a incrementare la quantità di dati a disposizione degli operatori**. Al tempo stesso, l'eterogeneità delle metodologie di calcolo potrebbe generare valutazioni incoerenti e incrementare opacità e greenwashing.

A questo scopo, è importante **promuovere**:

- 1. un maggior ricorso alla rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese** (soprattutto PMI);
- 2. la massima trasparenza delle metodologie di calcolo** (per stime e score). Lo stesso atto delegato sull'art. 8 della TR ammette l'uso di stime per società finanziarie e non finanziarie che hanno sede in Paesi terzi, a patto che gli operatori pubblichino informazioni dettagliate sulla metodologia adottata per il calcolo dei dati.

La trasparenza delle informative sui prodotti sostenibili

A partire dal 10 marzo 2021 SFDR ha introdotto nuove regole di trasparenza relative a definizione, test, distribuzione e monitoraggio dei prodotti finanziari e assicurativi a contenuto finanziario.

Il 21 aprile 2021 la Commissione UE ha adottato una serie di **emendamenti a sei Regolamenti delegati delle Direttive MiFID II, IDD, UCITS, AIFM e Solvency II** con l'obiettivo di incrementare la trasparenza sui temi di sostenibilità nei servizi finanziari. Nei settori della gestione patrimoniale, dell'assicurazione, della riassicurazione e degli investimenti, per ottemperare agli obblighi che rientrano nel **dovere fiduciario**, sarà necessario integrare **valutazioni sui rischi di sostenibilità nella selezione e nel monitoraggio degli investimenti**.

Per quel che concerne i nuovi regolamenti delegati per le **Direttive MiFID II e IDD** si richiede ai consulenti di **tenere in considerazione le preferenze di sostenibilità dei clienti nel corso del processo di profilazione** delle necessità finanziarie e assicurative e di valutazione di adeguatezza dell'offerta. Gli emendamenti ai Regolamenti per le **Direttive UCITS, AIFM e Solvency II**, inoltre, impongono agli operatori finanziari di integrare i temi di sostenibilità nella **predisposizione dei prodotti**, nella **definizione del target market** di riferimento (ossia, i destinatari ai quali proporre un determinato prodotto), nel **monitoraggio**, nella **scelta del canale distributivo** e, infine, nella **revisione dei prodotti**.

In quest'ambito assume una rilevanza crescente e strategica il miglioramento di conoscenza, comprensibilità, efficacia e accessibilità dei template sulle informative precontrattuali e delle rendicontazioni periodiche dei prodotti sostenibili. Tale obiettivo deve essere tenuto in considerazione soprattutto per valorizzare la capacità dei consulenti di intercettare e comprendere le aspettative della clientela in termini di sostenibilità. Gli intermediari devono essere in grado di comprendere e spiegare la nuova documentazione comprensiva di numerosi indicatori per rappresentare al cliente il potenziale impatto dei fattori ESG sulla redditività dell'investimento e, viceversa, gli impatti provocati dagli investimenti sui fattori ESG, soprattutto in ottica di medio-lungo termine. Il cliente dovrà indicare la porzione del proprio portafoglio d'investimenti da destinare ad attività sostenibili: tuttavia, per valutare tutte le possibili conseguenze, in senso negativo o positivo, sarà sempre più imprescindibile il ruolo del consulente nel comprendere e soddisfare, nella maniera più appropriata, le aspettative della clientela.

Studio realizzato da



Forum per la
Finanza Sostenibile